

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 974 DEL 23 MAGGIO 2014

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per la ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui articolo 4, comma 2, lett.b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, e della Linea d'azione 4.1.1.del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007/2013 (Par FSC) approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 20.01.2012 n.10**

### CAPO I FINALITÀ

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

### CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

### CAPO III REGIME ED INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 4 Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Art. 5 Intensità ed ammontare dell'aiuto

Art. 6 Divieto di cumulo

### CAPO IV INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E CRITERI DI PRIORITA'

Art. 7 Interventi finanziabili

Art. 8 Spese ammissibili

Art. 9 Criteri di selezione

### CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10 Presentazione delle domande

Art. 11 Schema di domanda

Art. 12 Termine del procedimento e informazioni sul procedimento

Art. 13 Istruttoria della domanda

Art. 14 Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

#### CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 15 Presentazione della rendicontazione delle spese

Art. 16 Modalità di rendicontazione delle spese

Art. 17 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

#### CAPO VII LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

Art. 19 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

#### CAPO VIII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 20 Obblighi dei beneficiari

Art. 21 Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva

Art. 22 Ispezioni e controlli

#### CAPO IX RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

Art. 23 Rinvio

Art. 24 Rinvio dinamico

Art. 25 Entrata in vigore

## CAPO I FINALITÀ

### Art. 1

#### (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 4, commi 1, 2, lettera b), e 3, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo a favore del comparto turistico definendo i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per progetti di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

### Art. 2

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) ristrutturazione e ammodernamento: interventi finalizzati a migliorare l'offerta della ricettività turistica con l'adeguamento delle strutture per la messa a norma delle stesse, per elevare lo standard qualitativo o per arricchire l'offerta di servizi alla clientela;
  - b) avvio di nuovo esercizio: l'esercizio di una struttura ricettiva alberghiera da parte di un'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non sia stata istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituisca creazione di ramo d'azienda;
  - c) impresa femminile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci: la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario, è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
  - d) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di persone fisiche di età massima di trentacinque anni compiuti alla data di scadenza della presentazione della domanda, di seguito denominate giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci: la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;
  - e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, recata dall' Allegato 1 al regolamento approvato con decreto del .Presidente della Regione. 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003;
  - f) zona di svantaggio: zona omogenea di svantaggio socio-economico individuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 20 dicembre 2000.

## CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

### Art. 3

*(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo I, le imprese turistiche le cui strutture ricettive sono situate nelle seguenti zone montane omogenee delimitate ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e rientranti nei parametri dimensionali delle microimprese, piccole e medie imprese:
  - a) Zona omogenea della Carnia;
  - b) Zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
  - c) Zona omogenea del Pordenonese;
  - d) Zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera .b) della legge regionale 4/2014 possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 le imprese che gestiscono strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7bis della legge regionale 2/2002.
3. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere in attività, regolarmente costituiti ed iscritti alla Camera di commercio competente territorialmente;
  - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  - c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

## CAPO III REGIME ED INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

### Art. 4

*(Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)*

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una singola impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alla luce della definizione di <<impresa unica>> stabilita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Nel caso di imprese operanti sia in settori esclusi sia in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, il contributo è subordinato alla tenuta di una contabilità separata tale da garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi riferibili ai settori suddetti richieste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)1407/2013.

#### Art. 5

##### *(Intensità ed ammontare dell'aiuto)*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'aiuto è concesso nell'importo richiesto in domanda e comunque in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:
  - a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
  - b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.
2. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti finanziabile nell'importo richiesto per carenza di risorse, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario.

#### Art. 6

##### *(Divieto di cumulo)*

1. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario relativamente alle medesime spese ammissibili, salvo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

### CAPO IV INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E CRITERI DI PRIORITA'

#### Art. 7

##### *(Interventi finanziabili)*

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture ricettive come da definizione di cui all'articolo 2, lettera a), consistenti in:
  - a) lavori di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

(Codice regionale dell'edilizia), nonché lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- b) nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2009, se finalizzate alla realizzazione di parcheggi coperti o al miglioramento dell'offerta alberghiera tramite l'innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002 o i servizi offerti alla clientela valutati ai sensi dell'articolo 9: spazi destinati al benessere ed alla cura della persona, spazi attrezzati e sorvegliati riservati alle attività ludiche, locali di ricovero attrezzati per biciclette, canoe o kajak.
  - c) fornitura di attrezzature, macchinari, dotazioni tecnologiche ed arredi.
2. Gli interventi tengono conto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive.
  3. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria svincolati dagli interventi di cui al comma 1, lettera a).

#### Art. 8

##### *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 7.
2. In relazione al comma 1 sono ammissibili le spese per:
  - a) lavori;
  - b) acquisto di aree ed immobili funzionale alla realizzazione dei parcheggi coperti, a condizione che la realizzazione dei parcheggi sia compresa tra gli interventi ammessi a finanziamento e che la spesa non ecceda il 10 per cento della spesa per la realizzazione dei parcheggi;
  - c) acquisto di attrezzature, macchinari, dotazioni tecnologiche ed arredi, per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a);
  - d) spese generali, tecniche e di collaudo, nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alla lettera a);
  - e) attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 16, comma 4, nel limite massimo di 1.000,00 euro.
3. In caso di acquisto di attrezzature e macchinari sono ammissibili anche le spese per i relativi programmi operativi.
4. Non sono ammissibili le spese per:
  - a) interventi privi del titolo abilitativo richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia;
  - b) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
  - c) beni mobili non inventariabili e beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie;
  - d) acquisto di attrezzature o di materiale usato;
  - e) trasporto, imballo e montaggio;
  - f) imposta sul valore aggiunto, altre imposte e oneri notarili.
5. Tutte le spese, a pena di inammissibilità delle stesse, devono essere sostenute successivamente

alla presentazione della domanda.

6. La data della prima fattura costituisce l'avvio dell'iniziativa che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.

#### Art. 9

##### *(Criteri di selezione)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 7, la valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:
  - a) avvio di un nuovo esercizio: 15 punti;
  - b) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002: 10 punti;
  - c) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 9 punti;
  - d) interventi finalizzati al risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: 8 punti;
  - e) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: 7 punti;
  - f) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
  - g) realizzazione di spazi attrezzati e sorvegliati riservati alle attività ludiche per ospiti di età compresa tra anni 3 ed anni 10: 4 punti;
  - h) realizzazione di locali di ricovero attrezzati per biciclette, canoe o kajak: 2 punti;
  - i) investimenti per realizzazione all'interno della struttura ricettiva di attività commerciale diversa da quella ricettiva e a quest'ultima non collegata: 2 punti;
  - j) realizzazione di parcheggi coperti con almeno tre posti auto, a servizio delle strutture ricettive alberghiere: 3 punti;
  - k) domanda presentata da impresa femminile: 4 punti;
  - l) domanda presentata da impresa giovanile: 4 punti;
  - m) localizzazione dell'intervento in:
    - 1) zone di svantaggio B : 5 punti;
    - 2) zone di svantaggio C: 10 punti;
    - 3) Comune il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco regionale, nell'ambito delle zone di svantaggio B e C: 2 punti.
2. Il criterio di selezione di cui al comma 1, lettera c) è applicato solo alle domande per le quali si applica il criterio di cui al comma 1, lettera b).
3. A parità di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

#### CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10

*(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per accedere ai contributi sono presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza - Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna di seguito denominato Servizio, entro il termine perentorio di 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le domande vengono presentate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it).
3. La domanda si intende validamente inviata se:
  - a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
  - b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta oppure
  - c) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC e corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per l'inoltro della domanda l'istante:
  - a) in caso di sottoscrizione con firma digitale, attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;
  - b) in caso di invio della domanda come documento scannerizzato, sulla domanda originale è apposta e annullata apposita marca da bollo.
5. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
6. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 11

*(Schema di domanda)*

1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente regolamento, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

2. Le domande contengono le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000:
- a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:
    - 1) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
    - 2) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 14, comma 5;
    - 3) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
    - 4) l'assenza di cumulo contributivo di cui all'articolo 6;
    - 5) il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive di cui all'articolo 7, comma 2;
    - 6) l'assolvimento dell'imposta di bollo come previsto all'articolo 10, comma 4, lettera b).
  - b) attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. Le domande sono corredate di:
- a) relazione generale descrittiva dell'intervento a firma del legale rappresentante dell'impresa secondo il modello di cui all'Allegato B;
  - b) per i lavori, progetto a firma di un tecnico abilitato, comprensivo di computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
  - c) per le forniture, preventivi;
  - d) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 9, comma 1, secondo il modello di cui all'Allegato C;
  - e) fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni.

Art. 12

*(Termine del procedimento e informazioni sul procedimento)*

1. I termini di conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto sono fissati in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo le seguenti informazioni:

- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
- f) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

#### Art. 13

##### *(Istruttoria della domanda)*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. La domanda è archiviata d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
  - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata oltre il termine previsto all'articolo 10, comma 1;
  - b) la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante o non è firmata in originale o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato;
  - c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato;
  - d) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda con lo stesso messaggio di PEC;
  - e) la domanda per accedere ai contributi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 11 e l'irregolarità non è sanabile.
4. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

#### Art. 14

##### *(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)*

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi

dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, sulla base dei criteri previsti all'articolo 9 è approvata con decreto del Direttore centrale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.
4. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.
5. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi, ai sensi art.31 della legge regionale 7/2000.
6. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per sole spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

## CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### Art. 15

#### *(Presentazione della rendicontazione delle spese)*

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione a titolo di rendicontazione secondo i termini e le modalità indicati nel decreto di concessione dell'incentivo.
2. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal Servizio competente entro il limite massimo di sei mesi.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte del Servizio sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo, e rendicontate entro la scadenza del termine medesimo.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla sua regolarizzazione ed integrazione.
5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il Servizio procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 16

*(Modalità di rendicontazione delle spese)*

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
  - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
  - b) fatture o documentazione di pari valore probatorio in originale ovvero, previo annullamento dei documenti originali, la copia non autenticata dei medesimi corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali. Il Servizio ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. Sono in ogni caso esclusi scontrini fiscali.
  - c) per l'acquisto di immobili e aree, una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali che attestino il valore di mercato del bene;
  - d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
2. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione sono inammissibili.
3. Il pagamento dei documenti di spesa avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento.
4. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. In tal caso, il soggetto certificatore dà conto dell'esame dei titoli di spesa e della documentazione a supporto degli stessi ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 2, inserendo nella certificazione o allegando alla stessa quale parte integrante e sostanziale l'elenco dei titoli e della documentazione vagliati, e attesta di aver esaminato i documenti originali

Art. 17

*(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alla spesa ammissibile o che comportino la modifica dei punteggi ottenuti in applicazione dell'art. 9, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Non sono in ogni caso ammesse variazioni agli interventi approvati che modifichino obiettivi, finalità o che implicino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero che comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinare un ricollocamento in graduatoria al di sotto dell'ultimo progetto finanziato, pena la revoca del contributo.
4. Le richieste di autorizzazione di modifica devono essere corredate della seguente documentazione:
  - a) per i lavori, i relativi elaborato progettuali a firma di un tecnico abilitato;
  - b) per le forniture, la relazione giustificativa a firma del legale rappresentante dell'impresa;
  - c) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante le caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 in seguito alle modifiche all'intervento;
  - d) nuovo quadro riepilogativo della spesa.
5. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso. L'ammontare del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della spesa ammissibile a seguito di modifiche o rendicontazione parziali.
6. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente provvederà a non ammettere a contributo le spese relative alle modifiche intervenute.

## CAPO VII LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

### Art. 18

#### *(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)*

1. Il Servizio procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 15 e 16, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal Servizio nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo stabilito, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
4. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
5. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione relativa alla agibilità.
6. I contributi possono essere erogati in via anticipata:

- a) nella misura non superiore al 70 per cento per le forniture, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000;
  - b) nelle misure e alle condizioni previste dall'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente all'esecuzione di opere.
7. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, il Servizio procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 19

##### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
  - a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
  - b) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;
  - c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - d) i vincoli di destinazione non siano stati mantenuti.
3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
4. IL Servizio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.
5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 18, comma 6, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### CAPO VIII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 20

*(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 21;
  - b) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17;
  - c) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
  - d) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
  - e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
2. Il beneficiario inoltre è tenuto a:
  - a) adottare un sistema contabile appropriato e affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato;
  - b) rendicontare l'utilizzo delle risorse e inviare la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti dello Stato;
  - c) garantire la conservazione della documentazione nei seguenti termini:
    - 1) i giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sono organizzati, conservati, ed esibiti con riferimento al solo intervento finanziato;
    - 2) la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento è resa disponibile, per l'attività di verifica e controllo, fino a cinque anni dalla conclusione del Programma (PAR FSC);
    - 3) consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati, ivi inclusi funzionari degli organismi intermedi, e a funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico lo svolgimento di controlli e di ispezioni;
    - 4) comunicare i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento al fine dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio secondo le modalità comunicate dalla Regione.

Art. 21

*(Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva)*

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al Servizio, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli.

3. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui al comma 1, i beneficiari sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al Servizio che espleta le necessarie valutazioni in quanto le agevolazioni contributive possono essere trasferite al soggetto subentrante, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

#### Art. 22

*(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.
2. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione dei contributi.

### CAPO IX RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

#### Art. 23

*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

#### Art. 24

*(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 25

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul



**Allegato A**

MARCA  
DA  
BOLLO  
€ 16,00

Apporre su documento cartaceo  
marca da bollo, annullarla,  
scansionare documento  
e inviarlo a mezzo PEC all'Ufficio Competente

**Spazio riservato al protocollo**

--

Alla Presidenza della Regione  
Servizio Coordinamento Politiche per la  
Montagna  
Via Sabbadini, 31  
UDINE

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI  
ALLE IMPRESE TURISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE  
STRUTTURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, LETT.B DELLA LEGGE REGIONALE 26  
MARZO 2014 N. 4 – LINEA D'AZIONE 4.1.1.DEL PAR FSCE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di titolare e/o legale  
rappresentante dell'impresa turistica denominata : \_\_\_\_\_  
avente in gestione la struttura ricettiva denominata: \_\_\_\_\_  
rientrante nella seguente tipologia:

\_\_\_\_\_ (comma \_\_\_ dell'articolo 64 della L.R.2/2000);

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via/piazza/frazione \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_, fax n° \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

**posta elettronica certificata (PEC)** \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_ partita I.V.A n° \_\_\_\_\_

Codice Ateco 2007<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

sede operativa, interessata dall'investimento sita in (via, n. civico, cap., comune, provincia)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Referente aziendale per il progetto:

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

qualifica \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**Visti** l'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) e il relativo regolamento regionale di esecuzione previsto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 4/2014 ed emanato con decreto del Presidente della Regione \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_<sup>3</sup>;

**Atteso** che, ai sensi della normativa regionale sopra citata, è prevista la concessione di aiuti "de minimis" in conformità e nel rispetto delle norme recate dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, a favore delle imprese turistiche che gestiscono le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

**Atteso** che gli aiuti sono rivolti alle imprese che intendono effettuare interventi di ristrutturazione e ammodernamento in strutture ricettive localizzate nelle zone omogenee montane indicate all'art. 3, comma 1, del citato regolamento regionale;

#### CHIEDE

**la concessione di un contributo complessivo di euro \_\_\_\_\_ per la realizzazione dell'intervento descritto nella allegata "Relazione generale descrittiva dell'intervento", per un totale di spesa preventivata, compresa l'eventuale spesa per l'attività di**

1 Nel caso in cui i soggetti beneficiari svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

<sup>2</sup> Inserire la data e il numero del decreto.

<sup>3</sup> Inserire il numero e la data della pubblicazione.

**certificazione della spesa<sup>4</sup>, pari ad euro\_\_\_\_\_ IVA esclusa,**

così come evidenziato nel seguente prospetto riassuntivo:

**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA**

TIPOLOGIA		IMPORTO
A	Lavori di cui per realizzazione di parcheggi coperti: € .....	
B	Acquisto di aree ed immobili funzionale alla realizzazione dei parcheggi coperti, nel limite massimo del 10% della spesa per la realizzazione dei parcheggi	
D	Acquisto di attrezzature, macchinari, dotazioni tecnologiche ed arredi (nel limite di € 10.000,00)	
E	Spese generali, tecniche e di collaudo, nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alla lettera A	
F	Attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro	
	TOTALE	
<i>Tutti gli importi sono I.V.A. esclusa</i>		

**Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a**

**DICHIARA**

**(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)**

con riferimento alla suddetta impresa, che la stessa possiede i seguenti requisiti:

- essere in attività, regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di commercio competente territorialmente;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

e, inoltre, che la stessa:

<sup>4</sup> Sono ammissibili a contributo le eventuali spese sostenute per la rendicontazione, certificate dai soggetti e secondo le modalità indicate all'art. 41 bis della L.R. 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

- rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
- con riferimento al divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 14, comma 5, del regolamento regionale sopra citato, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7/2000<sup>5</sup>:
  - non ha alcun rapporto giuridico instaurato, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado con le imprese esecutrice di lavori o fornitrici di beni e servizi oggetto del contributo;
  - ha in essere il seguente tipo di rapporto giuridico<sup>6</sup> (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente; la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo all'ufficio competente):

---
- possiede il seguente parametro dimensionale, come da scheda di cui all'Allegato 1 della presente domanda<sup>7</sup>:
  - microimpresa;
  - piccola impresa;
  - media impresa;
- con riferimento ad aiuti «de minimis»:
  - non ha ricevuto, neppure come impresa unica<sup>8</sup>, aiuti «de minimis», di cui alla normativa comunitaria vigente al momento della concessione, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti

<sup>5</sup> Barrare la situazione pertinente.

<sup>6</sup> Descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente; la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo all'ufficio competente.

<sup>7</sup> Barrare la classificazione pertinente.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.2 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione, o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

- ha ricevuto, anche come impresa unica, i seguenti aiuti <<de minimis>> di cui alla normativa comunitaria vigente al momento della concessione nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari come di seguito specificato:

Soggetto concedente	Impresa beneficiaria	Norma di riferimento	Data concessione	Importo aiuto

- con riferimento al divieto di cumulo di cui all'art. 6 del regolamento regionale citato:
  - non ha ottenuto altri contributi pubblici per lo stesso interventi, aventi ad oggetto le medesime spese;
  - ha ottenuto i seguenti contributi pubblici per lo stesso intervento, aventi ad oggetto le medesime spese, il cui cumulo è ammissibile ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013

Soggetto concedente	Impresa beneficiaria	Norma di riferimento	Data concessione	Importo aiuto

- con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo:
  - ha assolto al pagamento dell'imposta per la domanda sottoscritta digitalmente con la marca avente i seguenti identificativi: \_\_\_\_\_
  - non ha presentato domanda sottoscritta digitalmente;
- attesta che l'intervento oggetto della domanda tiene conto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive;

### **SI IMPEGNA**

- a comunicare tempestivamente al Servizio in indirizzo l'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a non superare il limite dei contributi "de minimis", assegnabili alla stessa impresa o all'impresa unica, nell'arco di tre esercizi finanziari;
- ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

- a consentire che siano effettuati, a cura dell'Ufficio competente, opportuni controlli, rivolti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.

### **AUTORIZZA**

Il Servizio in indirizzo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **ALLEGATI:**

- Scheda relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI);
- relazione generale descrittiva dell'intervento;
- per i lavori, progetto a firma di un tecnico abilitato, comprensivo di computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
- per le forniture, preventivi;
- dichiarazione attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi di cui al comma 1 art. 9 del regolamento;
- fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni (solo nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente)
- Eventuali altri allegati: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*Luogo e data*

.....  
*Timbro dell'impresa e firma  
del dichiarante titolare/legale rappresentante*

L'impresa .....

con sede in....., codice fiscale .....

**1. presenta la seguente situazione finanziaria e societaria:**

**1.1** - alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/20....., **gli effettivi e le soglie finanziarie**, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPRReg. 0463/2005 , erano le seguenti:

IMPRESA	n. effettivi in U.L.A.	FATTURATO in MEuro	TOTALE DI BILANCIO in MEuro
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

**1.2.** - alla data di presentazione della domanda, **la composizione sociale** era la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(*)
	sede	n. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	partecipazione	
Nominativo soci					

(\*) indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

2. -  è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPRReg. 0463/2005  
*(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:*  
 - non è identificabile come impresa associata o collegata;  
 - non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;  
 - non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPRReg. 0463/2005;  
 - non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;  
 - gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;  
 - il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

3. -  è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nella scheda 1.A

4. -  è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla scheda 1.B.

- Allegati:  
 scheda 1.A;  
 scheda 1.B.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante  
**Allegato "1.A"**

**Imprese ASSOCIATE all'impresa .....** con sede in.....

## SCHEDA 1.A

### IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

elenare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			20				
2A			20				
			20				

### Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	20				
			20				
			20				

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elenare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			20				
2B			20				
			20				

### Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	20				

			20					
			20					

**Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente**

**Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva**

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)	quota % di partecip. e diritti voto	ULA In %	fatturato annuo in % (in MEuro)	totale di bilancio in % (in MEuro)
1A								
1B								
<b>Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva</b>								

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante



Vedi sopra (2)

**Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1C			20			

**Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente**

**Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva**

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante





2) **Quadro riepilogativo della spesa**

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI (compreso delle spese tecniche e di collaudo e dell'acquisto di beni immobili o aree per i parcheggi).**

**SPESE PER FORNITURE**

<b>Data preventivo</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Importo al netto dell'iva</b>

**SPESE PER ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE**

<b>Data preventivo</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Importo al netto dell'iva</b>

**Tempi**

Data presunta di avvio del progetto ...../...../.....

Data di presunta di fine del progetto ...../...../.....

*(non sono ammessi a contributo i progetti avviati prima della presentazione della domanda)*

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DELLE CARATTERISTICHE PER L'OTTENIMENTO DEI PUNTEGGI DI CUI AL COMMA 1 ART. 9 DEL REGOLAMENTO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa turistica denominata : \_\_\_\_\_

ATTESTA

che il progetto presentato è dotato delle seguenti caratteristiche atte all'assegnazione del punteggio per la definizione della graduatoria:

avvio di un nuovo esercizio ricettivo alberghiero su immobili esistenti.

innalzamento della classificazione di cui alla L.R. 2/2002.

incremento del numero complessivo di posti letto di almeno il 10%.

(Descrizione) \_\_\_\_\_

risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili.

realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona.

superamento delle barriere architettoniche.

realizzazione di spazi attrezzati e sorvegliati riservati alle attività ludiche per ospiti di età compresa tra 3 e 10 anni.

realizzazione di locali di ricovero attrezzati per biciclette, canoe o kajak.

presenza all'interno della struttura ricettiva, di attività commerciale diversa da quella ricettiva e quest'ultima non collegata nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

realizzazione di parcheggi coperti con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisizione di aree od immobili, a servizio delle strutture ricettive

Impresa femminile.

Impresa giovanile.

Localizzazione dell'intervento.

- Località della zona B delimitata da DGR 3033/2002
- Località della zona C delimitata da DGR 3033/2002
- Comune il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco regionale, nell'ambito delle zone di cui ai punti G1 e G2

Data,

---

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE